



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Imola - Castel San Pietro Terme - Medicina - Castel Guelfo di Bologna - Dozza - Mordano - Borgo Tossignano - Fontanelice - Casalfiumanese - Castel Del Rio – Nuovo Circondario Imolese

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LA SOCIETA’ SOLARIS S.R.L. – DELLA DURATA DI 27 MESI DAL 01/02/2022 AL 30/04/2024.

CHIARIMENTI

QUESITO N. 1

Domande

In riferimento alla presente procedura di gara, siamo a sottoporLe i seguenti chiarimenti:

1. in riferimento a quanto riportato all'art. 4 dello schema di contratto, chiediamo conferma che i permessi (di qualsiasi tipologia), non potranno essere fatturati alla società utilizzatrice e quindi, il costo sarà a carico dell'aggiudicatario;
2. in merito alle festività infrasettimanali e domenicali, chiediamo conferma che nel caso in cui dovessero essere usufruite dal personale somministrato, le relative ore potranno essere fatturate alla società utilizzatrice, alla stessa tariffa delle ore ordinarie o al solo costo del lavoro;
3. in riferimento al carattere da utilizzare nella stesura della relazione tecnica, chiediamo conferma se debba essere solo non inferiore a 12, oppure se ci dovesse essere una particolare tipologia (arial, times new roman, ecc) da dover rispettare;
4. in riferimento alla lett. h - art. 6.6 del disciplinare, si chiede di uniformare la prescrizione al dettato normativo, prevedendo che i citati dispositivi siano forniti a cura dell'ente utilizzatore che si assume tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all'Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40CCNL Agenzie per il lavoro. Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l'obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti;

Nuovo Circondario Imolese - Via Boccaccio 27 – 40026 Imola (BO)
Partita I.V.A. 02958441202 – Cod. Fisc. 90036770379; Tel 0542 603200 – Fax 0542 34895
www.nuovocircondarioimolese.it - urp@nuovocircondarioimolese.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it

5. in riferimento al recesso, stante l'indiscussa facoltà spettante alla società utilizzatrice, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);

6. in merito alla clausola sociale, chiediamo di poter conoscere:

- l'attuale fornitore;
- il numero di lavoratori somministrati, suddivisi per mansione e monte orario settimanale;
- la tipologia contrattuale con cui risultano assunti (a tempo determinato o indeterminato);
- se siano stati stipulati degli accordi che consentano di superare i limiti, stabiliti dalla legge, della durata massima dei contratti.

Risposta

1. Come indicato nell'art. 4 dello Schema di Accordo quadro e capitolato speciale, il costo orario non ricomprende, tra l'altro, assenze quali permessi a vario titolo (permessi di studio, congedi straordinari, permessi per lutto, permessi sindacali, ecc) che saranno corrisposte, da parte dell'azienda utilizzatrice, se e in quanto dovute, senza incremento del margine di agenzia.

2. Si conferma che le festività infrasettimanali e domenicali, se usufruite dal personale somministrato, dovranno essere fatturate alla società utilizzatrice al solo costo del lavoro.

3. Come indicato nell'articolo 16 del disciplinare di gara lettera a), il carattere non deve essere inferiore a 12 senza nessun riferimento al tipo di carattere da utilizzare.

4. Si precisa che l'art. 6.6. Indica gli obblighi a carico della Società utilizzatrice. Come specificato dall'art. 6.2. 3° comma, “rimane in capo alla società utilizzatrice, l'obbligo di informare i lavoratori somministrati sui rischi specifici dei singoli luoghi di lavoro. Pertanto essa osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. Il lavoratore sarà dotato degli eventuali necessari dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. L'onere economico per questi adempimenti è a carico della società utilizzatrice”.

5. Si conferma che, in conformità con quanto disposto dalla normativa in vigore, il recesso dal contratto con l'aggiudicatario non fa decadere i singoli contratti in essere, già sottoscritti con i lavoratori somministrati, che resteranno ordinariamente validi fino al termine fissato, oppure, quando questo non dovesse essere possibile, verrà comunque corrisposto integralmente il costo del trattamento economico previsto, effettivamente sostenuto dall'aggiudicatario in ragione del singolo contratto, come previsto nel Dlgs 81/2015, in particolare all'art. 33, salvo in caso di interruzioni contrattuali durante il periodo di prova o per giusta causa.

6. Attualmente sono in forza i seguenti lavoratori con contratto di somministrazione:

Mansione	Livello	Orario settimanale	Tipologia contrattuale
IMPIEGATO	C2	20 ore settimanali	Tempo determinato
IMPIEGATO	C2	36 ore settimanali	Tempo determinato
NECROFORO	D1	36 ore settimanali	Tempo determinato
INGEGNERE	B1	36 ore settimanali	Tempo determinato
CUOCO	C2	30 ore settimanali	Tempo determinato
AIUTO CUOCO	D1	24 ore settimanali	Tempo determinato

La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è pari 199,91 giorni.

Il personale è già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed è idoneo alla mansione.

L'attuale fornitore è RANDSTAD ITALIA SPA.

Si conferma che non sono stati stipulati accordi che consentano di superare i limiti, stabiliti dalla legge, della durata massima dei contratti.

QUESITO N. 2

Domanda

Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l'Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l'Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo

- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione,
- L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,
- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,
- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),
- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi
- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
- L'attuale fornitore.

L'obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che "l'effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l'eliminazione di un'asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l'imprenditore entrante e l'imprenditore uscente, che è titolare, nell'ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l'imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un'offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata". Pertanto, vista la vincolatività della

Nuovo Circondario Imolese - Via Boccaccio 27 – 40026 Imola (BO)

Partita I.V.A. 02958441202 – Cod. Fisc. 90036770379; Tel 0542 603200 – Fax 0542 34895

www.nuovocircondarioimolese.it - urp@nuovocircondarioimolese.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it

clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l'offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concurrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

Risposta

Attualmente sono in forza i seguenti lavoratori con contratto di somministrazione:

Mansione	Livello	Orario settimanale	Tipologia contrattuale
IMPIEGATO	C2	20 ore settimanali	Tempo determinato
IMPIEGATO	C2	36 ore settimanali	Tempo determinato
NECROFORO	D1	36 ore settimanali	Tempo determinato
INGEGNERE	B1	36 ore settimanali	Tempo determinato
CUOCO	C2	30 ore settimanali	Tempo determinato
AIUTO CUOCO	D1	24 ore settimanali	Tempo determinato

La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è pari 199,91 giorni

Il personale è già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed è idoneo alla mansione.

L'attuale fornitore è RANDSTAD ITALIA SPA.

Si conferma che non sono stati stipulati accordi che consentano di superare i limiti, stabiliti dalla legge, della durata massima dei contratti.

QUESITO N. 3

Domanda

1. Conferma che la comprova dei requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica sarà effettuata solo rispetto al concorrente proposto per l'aggiudicazione, posto che, in questa fase, è sufficiente auto-dichiararne il possesso ai sensi del DPR 445/2000.

2. Conferma che ciascun dichiarante potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti.

Risposta

1. Si conferma che in questa fase è necessario compilare e sottoscrivere digitalmente il modello DGUE e rendere le dichiarazioni integrative contenute nel modello B), presenti nei documenti di gara.

2. Si conferma che **ciascun dichiarante** potrà allegare un solo documento di riconoscimento in corso di validità anche in presenza di più dichiarazioni su più documenti distinti.

QUESITO N. 4

Domanda

Sulla base dell'art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro c.d. clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere:

1. Numero di lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2. L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3. Tipologia contrattuale (tempo deter. o indeter.);

Nuovo Circondario Imolese - Via Boccaccio 27 - 40026 Imola (BO)

Partita I.V.A. 02958441202 - Cod. Fisc. 90036770379; Tel 0542 603200 - Fax 0542 34895

www.nuovocircondarioimolese.it - urp@nuovocircondarioimolese.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it

4. La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
5. La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del D.lgs. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione
6. L'attuale fornitore

Risposta

Attualmente sono in forza i seguenti lavoratori con contratto di somministrazione:

Mansione	Livello	Orario settimanale	Tipologia contrattuale
IMPIEGATO	C2	20 ore settimanali	Tempo determinato
IMPIEGATO	C2	36 ore settimanali	Tempo determinato
NECROFORO	D1	36 ore settimanali	Tempo determinato
INGEGNERE	B1	36 ore settimanali	Tempo determinato
CUOCO	C2	30 ore settimanali	Tempo determinato
AIUTO CUOCO	D1	24 ore settimanali	Tempo determinato

La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi è pari 199,91 giorni.

Il personale è già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 ed è idoneo alla mansione.

L'attuale fornitore è RANDSTAD ITALIA SPA.

Si conferma che non sono stati stipulati accordi che consentano di superare i limiti, stabiliti dalla legge, della durata massima dei contratti.

QUESITO N. 5

Domanda

Si richiede quanto segue:

- Agenzia uscente;
- Margine (Moltiplicatore/ribasso) di aggiudicazione;
- Tabelle retributive vigenti.

Risposta

Il servizio di somministrazione è stato affidato all'attuale fornitore, RANDSTAD ITALIA SPA, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, così come da ultimo modificato dall'articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021, senza la previsione di un moltiplicatore unico, ma prevedendo singole tariffe per ogni profilo professionale attivato

Mansione	Livello	Tariffa oraria ordinaria
IMPIEGATO	C2	€ 19,84
NECROFORO	D1	€ 18,79
INGEGNERE	B1	€ 23,49
CUOCO	C2	€ 19,93
AIUTO CUOCO	D1	€ 18,11

Le tabelle retributive vigenti sono quelle previste dall'art. 82 del CCNL Federcasa 2016-2018 sottoscritto il 28/12/2017.

QUESITO N. 6

Domanda

Con la presente siamo a chiedere se fosse possibile ottemperare all'assolvimento dell'imposta di bollo attraverso bollo virtuale (aut. di cui all'art. 15 del DPR 642/1972 e S.M).

Risposta

Come previsto dal disciplinare di gara al punto 15.3.2 si chiede che per l'assolvimento dell'imposta di bollo venga utilizzato il modello F23 allegato ai documenti di gara.